

XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO	n. 17
13ª COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio, ambiente, beni ambientali)	
INTERROGAZIONI	
INTERROGAZION	
127ª seduta: giovedì 12 marzo 2015	
Presidenza del presidente MARINELLO	

17° Res. Sten. (12 marzo 2015)

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	3, 5
DEGANI, sottosegretario di Stato per l'am-	
biente e la tutela del territorio e del mare	3
GIROTTO (<i>M5S</i>)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

17° Res. Sten. (12 marzo 2015)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01426, presentata dal senatore Girotto e da altri senatori.

DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. In relazione a quanto chiesto di conoscere dagli interroganti, si chiarisce innanzitutto che è confermata l'intenzione del Governo di destinare il deposito nazionale allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato proveniente dalla pregressa gestione di impianti nucleari, così come disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010.

Nel giugno 2014 l'ISPRA, nella sua qualità di autorità di regolamentazione competente nelle more della piena funzionalità dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), ha pubblicato la guida tecnica n. 29, corredata di una relazione illustrativa, intitolata: «Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi di bassa e media attività».

In ragione dell'apparente limitazione di tale documento, venivano tempestivamente richiesti chiarimenti all'ISPRA, in particolare dal Ministero dello sviluppo economico con nota formale successiva del 25 luglio 2014, in merito proprio all'idoneità della predetta guida tecnica a identificare siti adatti anche all'immagazzinamento di lunga durata dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato. In tale occasione, l'ISPRA ha avuto modo di precisare che il sito che verrà selezionato sulla base dei criteri stabiliti dalla guida tecnica n. 29 potrà essere ritenuto idoneo, per gli aspetti di sicurezza nucleare e di radioprotezione, anche per la localizzazione di un deposito provvisorio di rifiuti ad alta attività e che le caratteristiche del sito – ivi inclusi gli eventi esterni per esso ipotizzabili – dovranno essere assunte a riferimento dal soggetto attuatore per la progettazione delle strutture e delle barriere ingegneristiche dello stesso deposito provvisorio.

Le verifiche di rispondenza e di compatibilità per il deposito provvisorio di lunga durata che il soggetto attuatore dovrà fornire a corredo del-

l'istanza di autorizzazione alla costruzione – citate nella relazione dell'I-SPRA e ritenute da taluni, erroneamente, come una riserva sull'idoneità del sito – sono pertanto da riferirsi alle sole caratteristiche progettuali dell'installazione, che dovranno essere tali da assicurare il rispetto degli obiettivi di radioprotezione prefissati. La sede istruttoria nella quale dovrà essere fornita evidenza, da parte del soggetto attuatore, degli esiti delle suddette verifiche di dettaglio, svolte con riferimento al progetto della struttura che si intende realizzare, è quella dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio del deposito nazionale.

Sull'argomento si segnala inoltre che è in fase avanzata di predisposizione un'ulteriore guida tecnica dell'ISPRA relativa anche ai criteri per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di deposito temporaneo di lunga durata per rifiuti radioattivi ad alta attività.

Per quanto riguarda l'ultimo quesito, si conferma che allo stato attuale è previsto che i rifiuti radioattivi ad alta attività ed i limitati quantitativi di combustibile irraggiato rimasti nel territorio nazionale debbano trovare collocazione nell'apposita struttura di deposito temporaneo prevista nel deposito nazionale, come stabilito dal decreto legislativo n. 31 del 2010. Ciò permetterà di assicurare, tra l'altro, il rispetto degli impegni assunti dall'Italia con la Francia per il rientro nel nostro Paese dei residui derivanti dal riprocessamento e di completare il processo di *decommissioning* delle installazioni nucleari.

GIROTTO (M5S). Ringrazio molto il sottosegretario Degani per la risposta fornita, ma permangono ancora alcuni elementi da chiarire.

Vorrei ricordare innanzitutto che l'autorità di regolamentazione competente è ancora l'ISPRA, visto che siamo in attesa dell'operatività dell'I-SIN per la quale attendiamo ancora lo sblocco della nomina di un direttore; è stato nominato, però sappiamo che tecnicamente è incompetente.

In ogni caso, l'ISPRA avrebbe dovuto trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico una relazione in merito alla localizzazione del parco tecnologico; avrebbe dovuto farlo entro 60 giorni dal ricevimento da parte di SOGIN della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitarlo, cosa che SOGIN ha fatto – mi pare – all'inizio di gennaio. Solo a quel punto iniziano i 30 giorni di tempo perché i Ministeri competenti comunichino il proprio nullaosta alla SOGIN, eventualmente dopo aver eccepito i rilievi contenuti nel nullaosta stesso, e affinché si provveda finalmente alla pubblicazione della proposta di carta nazionale. I 60 giorni sono trascorsi, la relazione non è stata ancora trasmessa ai Ministeri e facciamo fatica a comprendere se i ritardi siano dovuti a motivazioni tecniche o politiche, probabilmente legate alle prossime elezioni regionali (ma naturalmente queste sono solo ipotesi).

In tutta franchezza, speravo che nella sua risposta si facesse riferimento in maniera risolutiva anche alla modifica della guida tecnica n. 26 sulla nuova classificazione dei rifiuti radioattivi; la nuova classificazione su cinque o sei livelli di radioattività che è oggetto di un'altra

17° Res. Sten. (12 marzo 2015)

mia interrogazione e che è fondamentale per capire quale tipo di deposito nazionale si intenda realizzare.

Per tutti questi motivi, mi ritengo insoddisfatto della sua risposta.

PRESIDENTE. Ringrazio la sottosegretario Degani per la sua disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,10.

13^a Commissione 17^o Res. Sten. (12 marzo 2015)

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

GIROTTO, CASTALDI, SERRA, VACCIANO, PETROCELLI, SCIBONA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PUGLIA, PAGLINI, SANTANGELO, CIOFFI, NUGNES, CATALFO, LEZZI, MORONESE, BUCCARELLA, MONTEVECCHI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA. – Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che:

all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato ed integrato, si definisce «deposito nazionale» il «deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari»;

il decreto legislativo stabilisce, sin dall'articolo 1, che il deposito nazionale sia incluso in un parco tecnologico comprensivo di un centro di studi e sperimentazione;

all'articolo 27, comma 1, stabilisce che la società «Sogin SpA, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico», con l'incluso deposito nazionale;

l'agenzia menzionata è l'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, soppressa dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; i compiti ad essa destinati sono oggi svolti dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), in attesa dell'operatività dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;

il 5 giugno 2014 è stata pubblicata dall'Ispra la guida tecnica «Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività» (guida tecnica n. 29);

al paragrafo I.2 viene espressamente indicato che i criteri stabiliti nella guida trovano applicazione nel processo di localizzazione del deposito nazionale di cui al titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche, dalla definizione della proposta di carta nazionale delle aree potenzialmente idonee sino all'individuazione del sito;

secondo organi di stampa, nel corso dell'audizione presso la 10^a Commissione del Senato, il giorno 11 novembre 2014, l'amministratore

delegato della Sogin ha dichiarato che, in linea con quanto stabilito dalle procedure di legge, entro l'inizio del prossimo gennaio, cioè entro 7 mesi dalla pubblicazione della guida tecnica dell'Ispra, la Sogin trasmetterà alle amministrazioni competenti la proposta di carta nazionale delle aree potenzialmente idonee;

l'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 31, e successive modifiche, prevede al riguardo che la Sogin SpA trasmetta la proposta di Carta nazionale all'autorità di regolamentazione competente (Ispra o, ove operativa, Isin) che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri da essa definiti. L'autorità di regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta a Sogin SpA, affinché, recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda alla pubblicazione della proposta di carta nazionale;

considerato che:

come rilevato anche da esperti della materia nell'articolo dal titolo «Verso il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi-La guida tecnica 29 dell'ISPRA: il primo passo (?)» del 23 settembre 2014, pubblicato sulla rivista on line «l'Astrolabio», la guida tecnica n. 29 non appare coerente con
il decreto legislativo: infatti, mentre nel decreto il deposito nazionale è definito come l'opera destinata «allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività (...) e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari»,
la guida tecnica n. 29, ad iniziare dal titolo e per tutto il testo, tratta
solo ed esclusivamente dello smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività e non tiene in alcun modo conto della seconda parte dell'opera, quella
riguardante «l'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei
rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato»;

del deposito provvisorio dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato si fa menzione solamente nella relazione illustrativa che accompagna la guida tecnica n. 29, dove si dice che «Un sito ritenuto idoneo per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività sulla base dell'applicazione di criteri di selezione (...) quali quelli individuati nella Guida tecnica può ritenersi idoneo (...) anche per la localizzazione di un deposito di stoccaggio di lungo termine», ma si aggiunge che, per quest'ultimo deposito, «dovrà essere fornita evidenza, nell'ambito delle relative procedure autorizzative, della piena compatibilità di tale tipologia di deposito con il sito prescelto», introducendo quindi una netta riserva sull'effettiva idoneità del sito, selezionato in base ai criteri per impianto di smaltimento di rifiuti a bassa e media attività, ad ospitare anche il deposito per i rifiuti ad alta attività;

nella medesima relazione illustrativa, l'unicità del sito destinato ad ospitare l'intero deposito nazionale, che è un'indicazione chiara ed incontrovertibile del decreto legislativo n. 31, viene presentata come una mera

17° Res. Sten. (12 marzo 2015)

ipotesi: «Qualora nel sito che sarà ritenuto idoneo sulla base dell'applicazione di tali criteri (quelli relativi ai rifiuti a bassa e media attività) si intenda, come previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010, realizzare anche un deposito di stoccaggio provvisorio di lungo termine per i rifiuti radioattivi ad alta attività e per il combustibile irraggiato residuo»,

si chiede di sapere:

se i criteri indicati dall'Ispra nella guida tecnica n. 29, prescindendo dal loro merito tecnico, siano ritenuti sufficienti per la localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, così come definito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la guida tecnica, limitata ai soli criteri di localizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività, possa far sorgere equivoci tra le amministrazioni e le comunità locali interessate circa l'effettiva consistenza dell'opera da localizzare in questa fase;

se la formulazione della guida tecnica n. 29 e della relazione illustrativa che la accompagna non siano indicativi di un eventuale ripensamento sulla scelta di unicità del sito per entrambe le parti di cui il deposito nazionale si dovrà comporre e, in tal caso, se non ritengano che sia necessaria una modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;

quali siano le modalità con cui si intendano gestire e, in particolare, dove si intendano collocare i rifiuti ad alta attività ed il combustibile nucleare irraggiato, compresi i rifiuti prodotti all'estero e destinati a rientrare in Italia.

(3-01426)